

MARTINSICURO, in persona del sindaco pro-tempore, PASCUCCI OPERE PUBBLICHE s.r.l., con sede in Via Claudio Villa n. 71, Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, TORTORA VITTORIO S.R.L., con sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla via Cupa del Serio n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ALLIANZ S.p.A., già RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., con sede legale in Largo Ugo Inneri, 1, Trieste in persona del procuratore e legale rappresentante Ombretta Marsigli e AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE "ARAP", nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, il 50% della somma complessiva di euro 11.000,00 (trattandosi di domanda generica e quindi di valore indeterminato sebbene di significativa importanza ed essendo mancata del tutto una fase istruttoria, invero imponente in primo grado), oltre IVA, cpa e spese generali nella misura del 15%, quali spese di giudizio di secondo grado, compensato tra le parti il residuo 50% Con ogni effetto restitutorio, se del caso.


- C. Immutate le spese di CTU di cui alla sentenza di primo grado. Nulla da e verso le parti convenute o appellate contumaci.
- D. Dichiaro cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di secondo grado tra il Comune di Scurcola Marsicana in persona del sindaco pro-tempore e CHEMI S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori n. 54, in persona del legale rappresentante pro-tempore; ABBOT s.p.a., con sede legale in Aprilia, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Giuseppina Almanza, e ABBVIE s.r.l., con sede legale in Aprilia s.r. 148, Pontina, km. 52 snc, in persona del procuratore speciale avv. Massimo Riccio; CON.I.V. CONSORZIO INDUSTRIALE DEL VASTESE – SERVIZI ED ECOLOGIA S.P.A., con sede in Vasto (CH) alla via Ciccarone n. 98/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2019.

IL GIUDICE AUSILIARIO ESTENSORE
avv. Giuseppe De Falco

IL PRESIDENTE
dr. Fabrizio Silvia Rita

GOVERNO DI L'ATERLO DI L'AQUILA
PRESIDENTE 29.11.2019
IL CANCELLIERE



legale in Cesena – Frazione San Vittore (FC) - Via del Rio, 400 – in cui si è fusa per incorporazione a far data dal 1 dicembre 2017 la S.r.l. AGRO ALIMENTARE ADRIATICA – in persona del legale rappresentante pro-tempore, CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, con sede in Frosinone, P.le De Mattheis n. 41, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI, con sede in Rieti, via dell'Elettronica s.n., in persona del legale rappresentante pro-tempore, COMUNE DI PESCARA, in persona del sindaco pro-tempore, SCHNEIDER INDUSTRIE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, incorporante Pettinatura Lane di Rieti S.p.A., con sede in Verrone (BI), strada Trossi n. 2, COMUNE DI MARTINSICURO, in persona del sindaco pro-tempore, PASCUCCI OPERE PUBBLICHE s.r.l., con sede in Via Claudio Villa n. 71, Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, TORTORA VITTORIO S.R.L., con sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla via Cupa del Serio n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ALLIANZ S.p.A., già RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., con sede legale in Largo Ugo Irneri, 1, Trieste in persona del procuratore e legale rappresentante Ombretta Marsigli, AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE "ARAP", nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, e INDUSTRIA CARTIER CARTA 5R s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore.

- B. Condanna il Comune di Scurcola Marsicana a pagare in favore di ciascuna tra BIOLITE S.r.l., con sede in Ripa Teatina (CH) alla C.da Feudo n. 133, in persona dell'Amministratore Unico, sig. Livio BERARDOCCO, nonché BERARDOCCO Livio, res,te in Chieti alla Via F. Ferri n. 2 in solido tra di essi, GES.CO S.r.l. (in breve "Gesco") - con sede legale in Cesena – Frazione San Vittore (FC) - Via del Rio, 400 – in cui si è fusa per incorporazione a far data dal 1 dicembre 2017 la S.r.l. AGRO ALIMENTARE ADRIATICA – in persona del legale rappresentante pro-tempore, CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, con sede in Frosinone, P.le De Mattheis n. 41, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI, con sede in Rieti, via dell'Elettronica s.n., in persona del legale rappresentante pro-tempore, COMUNE DI PESCARA, in persona del sindaco pro-tempore, SCHNEIDER INDUSTRIE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, incorporante Pettinatura Lane di Rieti S.p.A., con sede in Verrone (BI), strada Trossi n. 2, COMUNE DI

con sede in Vasto (CH) alla via Ciccarone n. 98/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore, BIOLITE S.r.l., con sede in Ripa Teatina (CH) alla C.da Feudo n. 133, in persona dell'Amministratore Unico, sig. Livio BERARDOCCO, nonché BERARDOCCO Livio, res,te in Chieti alla Via F. Ferri n. 2, GES.CO S.r.l. (in breve "Gesco") - con sede legale in Cesena - Frazione San Vittore (FC) - Via del Rio, 400 - in cui si è fusa per incorporazione a far data dal 1 dicembre 2017 la S.r.l. AGRO ALIMENTARE ADRIATICA - in persona del legale rappresentante pro-tempore, CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, con sede in Frosinone, P.le De Mattheis n. 41, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI, con sede in Rieti, via dell'Elettronica s.n., in persona del legale rappresentante pro-tempore, COMUNE DI PESCARA, in persona del sindaco pro-tempore, SCHNEIDER INDUSTRIE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, incorporante Pettinatura Lane di Rieti S.p.A., con sede in Verrone (BI), strada Trossi n. 2, COMUNE DI MARTINSICURO, in persona del sindaco pro-tempore, PASCUCCI OPERE PUBBLICHE s.r.l., con sede in Via Claudio Villa n.. 71, Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, TORTORA VITTORIO S.R.L., con sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla via Cupa del Serio n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ALLIANZ S.p.A., già RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., con sede legale in Largo Ugo Imeri, 1, trieste in persona del procuratore e legale rappresentante Ombretta Marsigli, AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE "ARAP", nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, GESTIONE SERVIZI DEPURAZIONE GESED s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Venti Settembre n. 3, Roma (contumace) e INDUSTRIA CARTIER CARTA 5R s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore (contumace), avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 648/2014 depositata il 10 luglio 2014 a definizione del procedimento n. r.g.a.c. 140/2011, così provvede:

- A. Accoglie l'appello con riforma della sentenza impugnata nei soli limiti di cui in motivazione, nella sola parte relativa alle spese del giudizio di primo grado, per l'effetto dichiarando integralmente compensate le spese tra il Comune di Scurcola Marsicana in persona del sindaco pro-tempore e ciascuna tra BIOLITE S.r.l., con sede in Ripa Teatina (CH) alla C.da Feudo n. 133, in persona dell'Amministratore Unico, sig. Livio BERARDOCCO, nonché BERARDOCCO Livio, res,te in Chieti alla Via F. Ferri n. 2, GES.CO S.r.l. (in breve "Gesco") - con sede



domanda principale sicchè, qualunque fosse stato l'esito della controversia tra attore e convenuto, questi non avrebbe goduto della garanzia assicurativa.

L'appellante non allega alcuna ragione per la quale bisognerebbe ritenere patentemente infondata la domanda di garanzia e invero la sussistenza o meno della copertura assicurativa di Allianz in favore della Schneider dipende da un'analisi tutt'altro che superficiale o scontata del caso sicchè questo motivo di impugnazione deve essere respinto.

63. Regime delle spese ex articolo 91 c.p.c.

64. In ragione del principio di soccombenza ma anche di quello di globalità, susseguente al parziale accoglimento dell'appello per una parte tutt'altro che residuale, riguardante la condanna al pagamento delle spese di lite fissate in euro 50.000,00 per 14 convenuti, nonchè tenuto conto delle ragioni già evidenziate sopra, le spese di lite del primo grado devono essere integralmente compensate. Inoltre il Comune di Scurcola Marsicana in persona del sindaco pro tempore deve essere condannato al pagamento delle spese del secondo grado nella misura del 50% (con compensazione del residuo 50%), in ragione della soccombenza reciproca, della somma complessiva di euro 11.000,00 (trattandosi di domanda generica e quindi di valore indeterminato sebbene di significativa importanza ed essendo mancata del tutto una fase istruttoria, invero imponente in primo grado), in favore di ciascuna delle appellate, salvo i casi di solidarietà attiva e salvo che per le società e gli enti con cui è intervenuta transazione (ossia CHEMI S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori n. 54, in persona del legale rappresentante pro-tempore; ABBOT s.p.a., con sede legale in Aprilia, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Giuseppina Almanza, e ABBVIE s.r.l., con sede legale in Aprilia s.r. 148, Pontina, km. 52 snc, in persona del procuratore speciale avv. Massimo Riccio; CON.I.V. CONSORZIO INDUSTRIALE DEL VASTESE – SERVIZI ED ECOLOGIA S.P.A., con sede in Vasto (CH) alla via Ciccarone n. 98/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore).

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti costituite sull'appello proposto dal Comune di Scurcola Marsicana in persona del sindaco pro tempore contro CHEMI S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori n. 54, in persona del legale rappresentante pro-tempore; ABBOT s.p.a., con sede legale in Aprilia, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Giuseppina Almanza, e ABBVIE s.r.l., con sede legale in Aprilia s.r. 148, Pontina, km. 52 snc, in persona del procuratore speciale avv. Massimo Riccio; CON.I.V. CONSORZIO INDUSTRIALE DEL VASTESE – SERVIZI ED ECOLOGIA S.P.A.,



come presupposto erroneo, al convincimento del primo giudice e alla formulazione delle sue argomentazioni che qui s'è dovuto giocoforza correggere nondimanco conseguendo lo stesso risultato finale di rigettare la domanda. La normativa nuova è stata poi in un primo momento ritenuta applicabile retroattivamente quindi la retroattività è stata successivamente cancellata ma conservando i criteri di liquidazione del danno. La stessa successione della normativa ha poi suscitato incertezze definitorie, classificatorie che hanno reso particolarmente complesso e accidentato il percorso del giudizio. La magmaticità del materiale normativo, poi, si innesta su complessi accertamenti tecnici, tanto complessi e defatiganti da aver dato luogo a due CTU, di cui una nemmeno completata per l'insufficienza dei mezzi necessari e la seconda con risultati parzialmente difformi dalla prima (sebbene non esaurita). Anche sotto il profilo soggettivo e in considerazione del principio di causalità, la condanna penale, la presenza di una CTU in sede penale con accertamento dell'illecito e l'impossibilità per il Comune e i suoi uffici tecnici di procedere ad accertamenti autonomi autosufficienti rendevano aspra la possibilità di una valutazione preventiva sufficientemente certa dell'esito del giudizio. Alla luce di queste considerazioni, il motivo di impugnazione dev'essere accolto e la condanna alle spese pronunciata in primo grado debitamente riformata in favore della compensazione integrale delle spese di primo grado.

60. Terzo motivo di impugnazione. spese di lite dei terzi chiamati

61. Impugna l'appellante la condanna alle spese subita nei confronti di CONIV, chiamata in causa da COSIV e RAS, ora Allianz, chiamata in causa da Schneider. Si tratta di soggetti terzi, afferma l'appellante, chiamati in garanzia senza apprezzabili ragioni e nei cui confronti, quindi, il soccombente attore oggi appellante non può essere tenuto a pagare. Il motivo riguarda ora la sola Allianz, posto che con CONIV è intervenuta tra le parti una transazione.
62. Il principio di diritto applicabile è quello secondo cui in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Cassazione civile sez. II, 09/11/2012, (ud. 19/09/2012, dep. 09/11/2012), n.19509). Si trattava di un caso in cui la domanda di garanzia era evidentemente prescritta come la

non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza "l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata".

Secondo il Giudice delle leggi, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto impreveduta ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".

La pronuncia ha inoltre aggiunto che "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale" (cfr. Corte Cost. 77/2018).

D'altro canto è orientamento di questa Corte, con riferimento all'analogia formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, come risultante dalle modifiche adottate con L. n. 69 del 2009, che, ad es., anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (Cass. 2883/2014)."

*Come si è visto l'introduzione di una nuova normativa nel corso del giudizio, normativa due volte modificata, in guisa da indurre in errore lo stesso giudicante, è senz'altro ipotesi analoga a quella dello *ius superveniens*. Sebbene, complessivamente considerata, la nuova normativa non sia stata risolutiva nella decisione è anche vero che essa ha concorso comunque e parzialmente, sebbene*

specificamente contestati, cosa che pure è avvenuta nella sostanza con l'esperimento di una CTU in sede civile.

Non può sopperire a questa mancanza probatoria l'invocazione della stessa normativa che l'appellante asserisce inapplicabile (l'art. 300, comma 2, del T.U. Ambientale) al fine di sostenere che sarebbe sufficiente un "rischio di effetti nocivi" per configurare un danno ambientale.

In conclusione, sebbene con un percorso argomentativo in parte diverso, il nocciolo della motivazione dispiegata dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, rimane impermeabile alle critiche svolte dall'appellante in sede di gravame e i motivi attinenti alla sostanza, al merito della vicenda non possono essere accolti.

56. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, 92 e seguenti del codice di procedura civile (anche nel testo applicabile ai procedimenti instaurati anteriormente al primo marzo 2006, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, legge 28 dicembre 2005, n. 263) – Omessa valutazione dell'incidenza sulla decisione in punto di spese delle circostanze sopravvenute e dello ius superveniens – Omessa compensazione delle spese di lite.

57. L'appellante impugna il capo della decisione con il quale è stato condannato a rimborsare alle società convenute, oggi appellate, le spese di lite fissate in euro 50.000,00 per ciascuna di esse. L'impugnazione è basata su molteplici motivi. Innanzitutto, afferma il Comune di Scurcola Marsicana, la condanna subita, come motivata dal giudice di primo grado, si basa sull'applicazione di norme sopravvenute, entrate in vigore cinque anni dopo l'inizio del procedimento. Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe dovuto comunque compensare le spese in ragione della complessità della questione.

58. Si rammenta in proposito che la Corte Costituzionale con sentenza 7 marzo – 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittima costituzionale del comma 2 dell'articolo 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 1 del d.l. n. 132/2014 "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni."

59. La formula della Corte Costituzionale è stata precisata dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 23/05/2018, dep. 14/10/2019), n.25798) in cui è stato chiarito che: "Riguardo invece alla complessità degli accertamenti e delle questioni affrontate occorre precisare che la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014 (ove

responsabilità dell'illecito viene fatta ricadere genericamente su tutti i soggetti conferenti detti rifiuti alcuni dei quali invece risultano dalla CTU incolpevoli mentre altri risultano omessi o non considerati (posto ad esempio che la prima CTU non completata dell'ing. Buccilli individua più di sessanta soggetti conferenti). Non vi è neppure alcuna prova che causalmente colleghi il singolo conferimento di un singolo convenuto al suddetto rischio di inquinamento e ciò dipende soprattutto dalla mancata individuazione della sostanza dell'inquinamento ossia della lesione al bene ambientale.

A scanso di equivoci, deve chiarirsi che nel giungere a questa conclusione è irrilevante, al contrario di quanto afferma, ad esempio, la difesa della Biolite, che i terreni asseritamente inquinati fossero o siano di proprietà di privati.

Ciò, infatti, attiene alla sussistenza/insussistenza dei presupposti di risarcibilità del danno patrimoniale di cui il Comune di Scurcola non è titolare (sebbene ne abbia chiesto il pagamento) ma certo non attengono al "danno ambientale" che è danno diverso, di natura non patrimoniale, punto di confluenza in cui si raggruppano e si sostanziano gli interessi diffusi, collettivi concentrati, secondo la normativa applicabile, nella legittimazione dell'ente comunale, titolare di quel diritto alla preservazione dell'ambiente posto nel proprio territorio e inteso quale *corpus* immateriale, meritevole di protezione in forza della tutela costituzionale.

Parte appellante ha dato risalto notevole alla perizia svolta in sede penale nel procedimento che ha portato alla condanna della Biolite e del suo amministratore Berardocco Livio ma questa non può considerarsi risolutiva in un procedimento diverso dove 14 parti hanno prodotto imponente materiale portando il CTU in sede civile a conclusioni differenti in molti punti.

Le conclusioni dei periti in sede penale furono raggiunte senza tener conto dei documenti acquisiti nel giudizio civile, con particolare riferimento ai formulari di identificazione e alle certificazioni di analisi.

Inoltre, i periti nominati nel giudizio penale hanno basato le loro conclusioni sulle analisi eseguite su campioni di compost (cioè sull'insieme di tutti i rifiuti conferiti) stoccato in Biolite mentre nessuna indagine è stata compiuta sui rifiuti provenienti dai singoli insediamenti e sulle loro caratteristiche biologiche né sulla compatibilità dei rifiuti conferiti dai convenuti nell'impianto Biolite.

Si aggiunga che il procedimento penale si era concluso senza dibattimento, ma con un rito alternativo insuscettibile di dispiegare effetti sull'accertamento, né pieno né condotto in contraddittorio e i soggetti rimasti estranei a quel procedimento ne hanno contestato prima di tutto la valenza istruttoria in sede civile nei propri confronti, sicché non può sostenersi che quegli accertamenti non siano stati



di causalità, si sarebbe potuta inferire da un quadro probatorio che mostrasse con maggiore concretezza il pregiudizio effettivo reale o solo embrionale, *in nuce*, del danno ambientale.

Altrimenti ragionando la dimostrazione del danno ambientale discenderebbe dalla semplice constatazione della condotta. Il tema si intreccia con quello diverso ma collegato della condanna generica ex articolo 278 c.p.c. poiché, come si è visto, parte appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare i convenuti, oggi appellati, in forza dell'accertato illecito indipendentemente dalla prova del danno che sarebbe stato oggetto di un successivo giudizio di accertamento.

Più puntualmente a pagina 28 dell'atto di appello si legge: "(...) *in punto di diritto dev'essere qui anzitutto rilevato come il codice di procedura civile, ai fini della decisione della domanda di condanna generica, non richieda la prova del danno lamentato dall'attore ma la prova dell'illecito*".

Di recente una sentenza della Cassazione (Cass. civ. Sez. II Sent., 29/08/2018, n. 21326 (rv. 650031-01). ha affermato il seguente principio, peraltro in continuità con la giurisprudenza precedente:

"Secondo l'orientamento di questa Corte, "ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica" (così Cass. 10453/2001 e Cass. 25638/2010)."

Dunque, è possibile che il successivo giudizio di accertamento del danno si concluda con esito negativo ma questo non implica, come parrebbe ritenere l'appellante, che sia sufficiente nel primo giudizio provare la sola condotta (nemmeno l'illecito nella misura in cui di questo sia parte costitutiva il danno).

E' mancata la prova sia pure sommaria e generica che le violazioni della normativa ambientale abbiano prodotto sia pure con prova generica e sommaria quella distruzione o quel deterioramento o peggioramento o alterazione del territorio che è danno ambientale. L'incertezza peraltro investe anche il nesso causale in quanto la



che il danno ambientale postula pur sempre un danno consistente nell'alterazione, deterioramento, distruzione, in tutto o in parte, dell'ambiente.

In nessun modo il Comune di Scurcola ha documentato, sia pure dopo molti anni dal sequestro del sito, intervenuto nel 1996, la stessa produzione dell'evento, e cioè l'alterazione, il deterioramento, la distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente, e cioè la lesione in sé del bene ambientale limitandosi a invocare quanto indicato nella perizia estesa in sede penale.

Eppure il tempo trascorso dal momento della cessazione dell'illecito era sufficiente perché anche attraverso analisi appropriate tale alterazione o compromissione venisse documentata, non nella sua interezza ma nella sua concreta possibilità. Non una prova definitiva e completa ma nemmeno una possibilità astratta desumibile dall'illecito quasi si trattasse di un danno, per così dire, *in re ipsa*.

La circostanza è tanto più di rilievo in quanto la stessa CTU dell'ing. Alessandro Galli giungeva ad escludere l'incompatibilità degli sversamenti di reflui effettuati dalle società Abbot (oggi la beneficiaria della scissione Abbvie), Pettinature Lane di Rieti (oggi Schneider), il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese, la Chemi, la Pascucci, il Depuratore di Pescara, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Rieti (7 tra i convenuti, oggi appellati) ed altri enti non convenuti in giudizio, restringendo il campo ad alcuni (pochi) soggetti, per i quali peraltro, la natura non compatibile delle sostanze sversate, non è provata ma desunta indirettamente dalla mancanza di documentazione (*"per le rimanenti società che hanno conferito dal 1993 al 1996, stante la mancanza agli atti di analisi di ingresso, non avendo potuto quindi stabilire la natura dei reflui, si ritengono incompatibili gli stessi con il processo di compostaggio, dal momento che la società Biolite srl non si è attenuta a quanto prescritto nell'Autorizzazione Regionale cioè verificare la compatibilità tecnologica degli scarichi con lo specifico impianto, circostanza questa da imputare essenzialmente alla Biolite srl."*) (pp. 26-27 della Perizia dell'ing. Alessandro Galli).

Ora la circostanza che la Biolite non abbia effettuato i controlli dovuti, quand'anche integrante illeciti amministrativi o penali, non consente di concludere che i reflui non fossero compatibili. Tanto più che dalla CTU emerge che altri soggetti non convenuti avrebbero sversato reflui non compatibili, o meglio, la cui compatibilità non risulta documentata sicché precario è il fondamento del nesso di causalità tra la condotta dei convenuti, specificamente individuati e l'alterazione dell'ambiente che è carente di concretezza probatoria. Un'incompatibilità che, salva la prova del nesso

comunque conto: a) della gravità della colpa individuale, b) del costo necessario per il ripristino dell'ambiente; c) del profitto conseguito dal trasgressore, in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

Balza evidente come sotto il riflettore dell'indagine giudiziaria non si trovi la situazione patrimoniale dello Stato o degli altri enti legittimati, come conseguenza del danno ambientale subito, bensì elementi chiaramente sanzionatori, a livello di pene civili, quali la gravità della colpa del trasgressore, il profitto conseguito dallo stesso, ed il costo necessario al ripristino, al posto del pregiudizio patrimoniale subito.

Infine, il comma 7 dell'art. 18 rappresenta una deroga del principio nell'art. 2055 c.c., perché, nell'ipotesi di concorso di più soggetti, non sussiste la prevista solidarietà, ma ciascuno dei coautori del danno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale. Il timbro repressivo adoperato dal legislatore conferisce al torto ecologico una sua peculiarità nell'ambito della responsabilità civile, con la conseguenza che anche la prova di siffatto torto non può non risentirne, ispirata, come dev'essere, non a parametri puramente patrimoniali, ma alla compromissione dell'ambiente, strettamente collegata al fatto lesivo del bene ambientale posto in essere, come nella specie, da chi ha concorso nell'utilizzazione di un serbatoio non autorizzato, dal quale fuoriuscivano, come accertato dalla USL, i rifiuti tossici e nocivi che vi erano stati sversati.

Il giudice del rinvio dovrà tener conto degli esposti principi, ed in particolare che nella prova del danno ambientale bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente considerato in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, ma della compromissione dell'ambiente."

In quella sede il giudice di legittimità censurava pertanto il rifiuto della Corte d'Appello di Milano di disporre una CTU per giungere a un simile accertamento. Nel nostro caso, invece, questa CTU è stata disposta e si è limitata ad accertare la compatibilità dei rifiuti conferiti alla Biolite con l'attività di stoccaggio e compostaggio oggetto dell'autorizzazione regionale rilasciata alla stessa Biolite e individuando le società che tali conferimenti avevano effettuato.

Ora, se da un lato il danno ambientale si sottrae ai canoni della più rigorosa prova del danno patrimoniale, per la natura immateriale del bene leso, in ciò superando la stretta visione tradizionale della motivazione del giudice di primo grado, è pur vero

materia di rifiuti tossici, ma occorre che lo Stato, o gli enti territoriali, su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo (cfr. Cass. 12 febbraio 1988, n. 1491), ai sensi del comma 3 dell'art. 18, deducano l'avvenuta compromissione dell'ambiente.

Se è vero, pertanto, che l'onere probatorio grava sul soggetto danneggiato, non è meno vero che la prova del danno ambientale non può non consistere nella compromissione dell'ambiente stesso, accertata attraverso rilevazioni ed esami pubblici, o rilevamenti della USL, così come evidenziati dal ricorrente incidentale.

Poiché il danno ambientale supera e trascende il danno ai singoli beni che ne fanno parte, quest'ultimo si ancorato alla tradizionale concezione civilistica delle conseguenze patrimoniali, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità nonché dagli stessi giudici delle leggi (Cass. sez. un. 25 gennaio 1989, n. 440; 9 aprile 1992, n. 4362; Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 641), la compromissione dell'ambiente va vista, sotto l'aspetto probatorio, in stretto collegamento con l'art. 18, tenuto conto delle particolarità in esso contenute, ed in particolare nei commi 6 e 7, che lo diversificano dal genus aquiliano, cui pure appartiene. Nella disciplina del danno ambientale, infatti, considerato in senso unitario, l'ordinamento ha voluto tener conto non solo del profilo risarcitorio, ma anche di quello sanzionatorio, che pone in primo piano non solo e non tanto le conseguenze patrimoniali del danno arrecato (i c.d. danni conseguenza), ma anche e soprattutto la stessa produzione dell'evento, e cioè l'alterazione, il deterioramento, la distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente, e cioè la lesione in sé del bene ambientale. La particolare rilevanza dell'evento lesivo si riscontra sia nel comma 3 dell'art. 18, dove la legittimazione degli enti territoriali è in funzione dell'appartenenza dei beni oggetto del fatto lesivo, sia nel comma 4, dove si riconosce alle associazioni dei cittadini di sollecitare

l'esercizio dell'azione «in presenza di fatti lesivi di beni ambientali». Gli spunti di maggiore interesse sono dati, comunque, dal comma 8, dove si prevede, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile, ma soprattutto nei commi 6 e 7, che rappresentano l'aspetto più peculiare del danno ambientale rispetto al genere del danno aquiliano in generale.

Nel comma 6 si prevede, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, una determinazione in via equitativa, rapportata non al solito criterio della Differenztheorie, ma parametrato a criteri del tutto inusitati per il vecchio modello del danno risarcibile nella responsabilità civile, in quanto il bene ambiente è fuori commercio, e come tale insuscettibile di una valutazione venale secondo i prezzi di mercato, dovendo essere considerato nel suo valore d'uso. Il giudice, infatti, deve tener

In verità, benchè in astratto condivisibile, la posizione del giudice di primo grado appare semplificatoria se commisurata alle caratteristiche del danno ambientale e alle peculiarità di quest'ultimo, dove non vi è solo un profilo ripristinatorio, come sostenuto dal giudice di primo grado, ma è necessario tener conto degli aspetti "sanzionatori" della disciplina in cui illecito aquiliano e sanzione civile si intrecciano e confondono, realizzando una disciplina affatto peculiare.

In effetti, come chiarito dalla Cassazione, la peculiarità del danno ambientale, pur nello schema della responsabilità civile, è che esso consiste nell'alterazione, deterioramento, distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente, inteso quale insieme che, pur comprendendo vari beni appartenenti a soggetti pubblici o privati, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà immateriale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo, che costituisce, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento (vedi Cass. civ., 9.4.1992, n. 4362).

In proposito può essere illuminante una decisione della Corte di Cassazione in un caso molto simile a quello che qui si affronta. Si tratta del caso deciso da Cassazione civile, I sez., 1° 9.1995, n. 9211. In particolare, in quella vicenda il Comune di Senago aveva dimostrato che: *"Nel febbraio 1983, infatti, era stata rilevata l'esistenza di un serbatoio per lo stoccaggio di rifiuti speciali industriali, considerati dall'analisi effettuata dal laboratorio provinciale di igiene altamente tossici e nocivi. Inoltre, la predetta struttura, poiché risultava sprovvista della prescritta autorizzazione, era stata sottoposta a sequestro dalla provincia di Milano. Infine, nel marzo del 1983, ad un mese dal rilevamento, la Giunta regionale aveva imposto la cessazione di ogni conferimento di rifiuti, e la USL competente aveva, successivamente, accertato gravissime perdite di sostanze inquinanti dal serbatoio. Inoltre, proprio in relazione al danno ambientale, occorre rilevare come le conseguenze pregiudizievoli dovute al progressivo sversamento ed accumulo di rifiuti tossici, si manifestano, e sono riscontrabili, solo nel tempo, e non certo coevamente e contestualmente all'illegittimo deposito."* Si tratta di circostanze molto simili a quelle qui trattate.

La sentenza della Cassazione civile, I sez., 1° 9.1995, n. 9211 prosegue nel delineare la nozione e la prova del danno ambientale:

"Il concetto di danno ambientale sviluppatosi solo di recente, rispetto al tronco dell'illecito aquiliano, attraverso l'art. 18 L. 8 luglio 1986 n. 349, accoglie il concetto di «compromissione o torto ambientale», consistente nell'alterazione, deterioramento, distruzione, in tutto o in parte, dell'ambiente. In altri termini, non basta la violazione puramente formale della normativa in materia di inquinamento, nella specie in



Poco più avanti nella stessa pagina il giudice di primo grado afferma: *"Parimenti non configurabile è poi la fattispecie ex art. 300, comma 2, costituita dal "deterioramento al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente."*

L'art. 300, D.Lgs. n. 152/2006 riporta in modo puntuale la nozione comunitaria di "danno ambientale" dettata dalla Dir. 2004/35/CE, sostituendo l'espressione "mutamento negativo misurabile" con quella di "deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto."

La censura di parte appellante è formalmente corretta nella parte in cui critica l'applicazione da parte del giudice della definizione di danno ambientale, la cui retroattività era stata abrogata al momento della decisione ma non è corretta *in toto* e non travolge la decisione sul punto perché non altera il nucleo dell'argomentazione del giudice che prescinde e supera la stretta applicazione dei criteri identificativi del danno ambientale di cui al d.l. 135/2009 convertito con la l. 166 del 20 novembre 2009.

Ciò per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché la definizione del danno ambientale, sopra enunciata nel menzionato articolo 300, comma 2, nella sua ampia ma precisa configurazione contiene una delimitazione del pregiudizio ambientale alle acque e al terreno che ben potrebbe tener luogo di una definizione giurisprudenziale e, più in generale, di una definizione sostanziale del danno ambientale.

In secondo luogo perché lo stesso percorso argomentativo del giudice di primo grado si muove nell'orizzonte più vasto della nozione dell'illecito aquiliano in cui il danno, anche se danno evento e non danno conseguenza, dev'essere pur sempre provato.

Difatti, a pagina 12 della sentenza impugnata si legge: *"A prescindere dall'applicabilità retroattiva della normativa contenuta nel TU, poi, una nozione di danno inteso come lesione effettiva e non solo potenziale di un bene giuridico appare coerente con le coordinate generali del nostro sistema, ingeribili dal plesso degli art. 1218 e ss. e 2043 e ss. c.c. Ed infatti nel nostro sistema il risarcimento del danno ha natura essenzialmente riparatoria e dunque postula un'effettiva lesione e non solo il pericolo del suo avverarsi."*



La nozione di danno ambientale, ai sensi della L. n. 349 del 1986, art. 18, comprende oltre al danno, inteso come la perdita di una qualità della risorsa, al deterioramento, cioè il peggioramento qualitativo della risorsa, nonché alla distruzione, cioè la perdita definitiva dell'intera risorsa ambientale interessata, anche l'alterazione della risorsa. Del resto come emerge dalle norme succedutesi nel tempo ancora oggi, alla luce della pluralità di nozioni di danno previste dall'art. 298 bis, è qualificato danno ambientale non solo la distruzione, la perdita, ma anche l'alterazione del bene ambiente."

53. Pur versandosi in ipotesi di illecito tipizzato, come visto, sulla base della ricognizione effettuata, il caso in esame è sussumibile all'interno del paradigma della responsabilità aquiliana in cui alla prova dell'illecito e, in certo senso quale parte dello stesso, deve aggiungersi la prova del danno.
54. Orbene, è vero ed è motivo di censura condivisibile quello formulato dall'appellante secondo cui il ragionamento del giudice di primo grado appare, almeno in parte, viziato dall'erroneo presupposto secondo cui la nozione di danno ambientale, al momento della decisione e per i fatti in essa esaminati, non era quella dell'articolo 300 del TUA (che rinvia all'articolo 311 TUA) ma quella di cui all'articolo 18 della l. n. 349/1986. (Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8662: *"In tema di disciplina applicabile nei giudizi relativi alla materia ambientale, per la definizione di danno ambientale e l'identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente deve farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui si sono verificati i fatti, mentre per i criteri di liquidazione del danno si applica, anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 97 del 2013, l'art. 311, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge n. 97 citata, come da espressa previsione normativa"*).
55. Questo errore conduce il Tribunale di Avezzano a comparare gli effetti della condotta illecita dedotta dall'attore con alcune ipotesi di danno specificamente configurate nel predetto Testo Unico.
- Difatti, a pag. 13 della sentenza impugnata si legge: *"Ne discende come non appaia configurabile in primo luogo la fattispecie ex art. 300, comma 2, costituita dal "deterioramento alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 200/60/CE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo 7, di tale direttiva", postulando la stessa un'effettiva alterazione delle acque."*



delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il MATTM determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti";

All'art. 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi".

La conclusione di questo prolungato e dettagliato excursus è la seguente:

"Dall'esame delle norme succedutesi nel tempo si osserva che, per quanto riguarda l'identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente e per la definizione di danno ambientale, deve farsi riferimento alla norma vigente al momento in cui si sono verificati i fatti. Solo per quanto riguarda i criteri di liquidazione del danno, anche per i giudizi in corso, per espressa previsione normativa, deve farsi riferimento ai criteri individuati dall'ultima norma entrata in vigore, vale a dire l'art. 311, comma 3, come modificato dalla L. 6 agosto 2013, n. 97. Di conseguenza in relazione all'epoca di commissione dei fatti oggetto di causa si applica, per la definizione di danno ambientale e per l'attribuzione della responsabilità, la L. n. 349 del 1986, art. 18.

La mancata specificazione del tipo di disposizioni di legge o di provvedimento adottato in base alla legge porta a considerare quella configurata dalla L. n. 349 del 1986, art. 18, una condotta non legata alla commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente, ma bensì comprensiva di qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui potesse derivare un'alterazione dell'ambiente, quindi dell'insieme delle regole sulla responsabilità dell'ordinamento, e sicuramente la responsabilità aquiliana e quella derivante dall'esercizio di attività pericolose. Nello stesso senso, del resto, può essere letto anche l'art. 311, slegato dal riferimento specifico a norma di protezione ambientale, con il riferimento al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5... b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 in caso di comportamento doloso o colposo".

Deve concludersi, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, che sia nella vigenza della L. n. 349 del 1986, art. 18, che nella vigenza della normativa introdotta successivamente per adeguarsi alla normativa europea, mai il legislatore ha richiesto che la condotta generativa di danno ambientale si identifichi nella commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente.

Nell'art. 303, comma 1, lett. f), sono soppresse le parole da "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria" fino alla fine della lettera.

All'art. 303, comma 1, lett. i) è abrogata.

All'art. 311, nella rubrica, le parole "e per equivalente patrimoniale" sono soppresse.

Il comma 2 è sostituito dal seguente: "Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'art. 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il MATTM determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti".

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il MATTM provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo II all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del MATTM, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3. dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento".

All'art. 313, comma 2, le parole: "o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'art. 2058 c.c., il MATTM con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario" sono sostituite dalle seguenti: "o all'adozione



configurare il danno ambientale. E' prescritto che il responsabile è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla Direttiva 2004/35/CE. Ma si aggiunge che quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ex art. 2058 c.c. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

Il successivo D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modif. dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha poi precisato, all'art. 5 bis - per neutralizzare la prima contestazione della UE del 2008 - (con normativa applicabile anche ai giudizi in corso in luogo della previgente L. n. 349 del 1986, art. 18, salva la sola formazione del giudicato) che il danno all'ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione "primaria", "complementare" e "compensativa" previste dalla Direttiva 2004/35/CE: prevedendo un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all'ambiente fossero state in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o fossero state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte.

Allo scopo di conformare la disciplina italiana a quella dettata dalla Direttiva n. 35/2004 e di porre fine alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione UE è stata emanata la L. Europea 6 agosto 2013, n. 97.

Viene aggiunto l'art. 298-bis che introduce la distinzione tra tipi di responsabilità a seconda delle attività coinvolte, ai sensi della Direttiva. In particolare, esso dispone che "la disciplina della parte sesta del presente decreto si applica a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5... b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 in caso di comportamento doloso o colposo".

E continua: "2) La riparazione del danno ambientale deve avvenire..... anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

All'art. 299, comma 1, è soppresso il riferimento alla "Direzione generale per il danno ambientale", mentre al comma 5 è eliminato il riferimento all'"equivalente patrimoniale".

"L'Italia successivamente ha attuato la Direttiva 2004/35 adottando il D.Lgs. n. 152 del 2006, che costituisce il Testo Unico sull'Ambiente (TUA). In apertura, l'art. 3-ter prevede che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.

La parte 6^a del TUA intitolata "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente", prevede ben tre procedure, due di natura amministrativa e una giudiziale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 300, n. 1, è danno ambientale "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".

Inoltre ai sensi dell'art. 300, n. 2, del suddetto decreto legislativo la definizione di danno ambientale riprende espressamente la definizione di danno contenuta nella Direttiva, la quale specifica le matrici ambientali prese in considerazione: le specie e gli habitat naturali protetti, le acque interne e costiere e il terreno, così come circoscritte nel testo comunitario.

La legge italiana sembra attuare una maggior tutela, contemplando un concetto più ampio di danno ambientale (art. 300, nn. 1 e 2) che può investire una qualsiasi risorsa naturale e la sua utilità, in conformità al favore disposto dalla normativa europea nei confronti di disposizioni nazionali più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Il Titolo 3^a del TUA, intitolato "Risarcimento del danno ambientale" prevede una disciplina di natura prevalentemente pubblicistica, ma con caratteri di tipo privatistico. Innanzitutto è prevista l'alternativa tra l'azione giudiziaria di risarcimento, in sede civile e penale, e il potere di istruttoria e di ingiunzione del risarcimento in forma specifica e per equivalente del danno ambientale. Di entrambi titolare è esclusivamente il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Il modello di responsabilità disciplinato nel D.Lgs. n. 152 del 2006, rievoca quello configurato con la L. n. 349 del 1986, art. 18, che a sua volta era plasmato sulla figura della responsabilità aquiliana. Da entrambi eredita la natura soggettiva e dalla prima il presupposto della violazione di leggi e regolamenti quale elemento essenziale dell'illecito, oltrechè la contemplazione della semplice "alterazione", sufficiente a



In sostanza laddove prima dell'entrata in vigore della l. n. 349/1986 – secondo il canone dell'illecito extracontrattuale di cui all'articolo 2043 c.c. – era necessaria la prova di una condotta, attiva od omissiva, colposa o dolosa che cagionasse un danno ingiusto in rapporto di causalità con l'illecito, il nuovo, tipizzato illecito ambientale, richiedeva altresì la "violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge". (Cass. sent. n. 3259 del 19/02/2016).

Recita infatti l'art. 18 della l. 349/1986: "qualunque fatto doloso o colposo, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".

La Cassazione (Cassazione civile sez. III - 04/04/2017, n. 8662 che contiene un'ampia parte descrittiva dell'evoluzione normativa in materia) ha quindi desunto in proposito che:

"La responsabilità prevista è di tipo soggettivo e l'ampiezza della nozione di danno ambientale prevede, oltre al danno, inteso come la perdita di una qualità della risorsa, il deterioramento, cioè il peggioramento qualitativo della risorsa, la distruzione, cioè la perdita definitiva dell'intera risorsa ambientale interessata, oltre che l'alterazione della stessa.

Per il sorgere della responsabilità ai sensi della Legge n. 349/1986, era quindi sufficiente una modificazione di una caratteristica qualitativa della risorsa ambientale, non necessariamente peggiorativa, nè irreversibile.

Titolare del diritto al risarcimento è lo Stato ma la legittimazione concorrente spetta altresì agli enti territoriali sui quali insistono i beni ambientali lesi. Infatti nella scelta degli elementi che il giudice deve considerare per determinare in via equitativa l'ammontare del danno qualora una precisa quantificazione non sia possibile, deve considerare oltre il costo necessario per il ripristino dell'ambiente danneggiato la gravità della colpa individuale e il profitto conseguito dal responsabile in conseguenza della trasgressione di legge che ha causato il danno. Nonostante l'espressa abrogazione dal parte del D.Lgs. n. 152 del 2006, della L. del 1986, art. 18, esso rimane applicabile ai danni ambientali causati da fatti illeciti compiuti precedentemente alla sua entrata in vigore".

Negli anni successivi la normativa subiva un'apprezzabile evoluzione generata dal recepimento della normativa comunitaria in materia:



costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali."

Dal punto di vista probatorio è emerso, secondo l'appellante, come nell'impianto gestito dalla Biolite S.r.l. siano affluiti rifiuti diversi e più inquinanti di quelli oggetto dell'autorizzazione regionale posseduta dalla società.

Tale circostanza, anche isolatamente considerata, imponeva di ritenere comunque necessario un intervento di bonifica, consistente in gran parte nell'asportazione e nello smaltimento, secondo i criteri fissati dalla normativa in materia, del materiale ivi accumulato, intervento che comunque avrà un costo elevato.

51. Al fine di chiarire la questione è utile ripercorrere l'evoluzione normativa settoriale in materia di danno ambientale.
52. Anteriormente all'attuazione della Direttiva 2004/35/CE da parte del D.Lgs. n. 152 del 2006, in Italia coesistevano essenzialmente tre discipline dei danni provocati all'ambiente, prescritte dalle seguenti disposizioni normative: la L. n. 349 del 1986, art. 18, D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, in tema di bonifica dei siti contaminati e il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 58, in tema di tutela delle acque. Tutte e tre le disposizioni prevedevano una responsabilità a carico di chiunque danneggiasse l'ambiente, non espressamente ed esclusivamente a carico dell'operatore nell'ambito di un'attività professionale, come invece stabilisce la Direttiva 2004/35/CE.

Tutte le dette discipline contemplavano l'obbligo di ripristino salvo, per la più liberale previsione della l. n. 349/1986 che prevedeva anche la possibilità di risarcimento per equivalente qualora il ripristino non fosse stato possibile.

Lo stesso articolo art. 18 della l. n. 349/1986 non è che norma ricognitiva di un indirizzo giurisprudenziale preesistente che faceva leva sul sistema generale della responsabilità aquiliana a protezione di valori costituzionali tra cui il diritto ad ambiente salubre, fondato sull'articolo 32 Cost. e sulla nozione più lata di paesaggio, inteso come patrimonio ambientale ex articolo 9 Cost..

Difatti la Corte di Cassazione ha riconosciuto tutela all'ambiente da parte dell'ordinamento, già prima della promulgazione della legge. n. 349 del 1986, e, ai fini di una tutela piena ed organica, nell'art. 2043 c.c., mentre l'art. 18 citato ha modellato l'illecito ambientale, richiedendo, quale elemento costitutivo, la violazione *"di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte"*.

50. Rileva l'appellante che tale norma da cui discende l'applicazione della nozione di danno ambientale contenuta nell'articolo 300, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata abrogata, in data anteriore alla sentenza qui impugnata, dall'articolo 25, comma terzo, della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Per cui, al momento della decisione, il testo vigente e colpevolmente ignorato dal giudice di prime cure era il seguente:

" La parte sesta del presente decreto:

[...] f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto;" (articolo 303, lett. f, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Veniva dunque cancellata la preesistente retroattività relativamente alle *"domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349"* di cui appunto al testo in vigore anteriormente al 4 settembre 2013.

Il giudice di prime cure sarebbe stato fuorviato nella sua decisione dall'applicazione della nozione di danno ambientale codificata nell'articolo 300 del TUA (Testo Unico dell'Ambiente), i cui criteri non sono applicabili al caso di specie, e sicuramente non lo erano, né alla data dell'introduzione del giudizio (31 gennaio 2001), perché contenuti in una disposizione di legge entrata in vigore successivamente, né alla data della decisione impugnata (quando il richiamo contenuto nell'articolo 303, lett. f, già citato, non era più vigente).

Conclude l'appellante quindi nella propria memoria conclusionale: *"Da quanto sopra discende che la presente causa avrebbe dovuto essere decisa anche sulla scorta dell'articolo 18, legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché alla stregua delle norme già contenute nel codice civile agli articoli 2043 e 2050, in vigore al momento dei fatti per cui è causa e al momento della introduzione del giudizio, e secondo l'interpretazione che di tale normativa era stata data dalla giurisprudenza"*.

Il citato articolo 18, legge 8 luglio 1986, n. 349, nel testo in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa, prevedeva che: *"Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato."*

In punto di quantificazione del danno la stessa normativa prevedeva: *"Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del*

46. La scissione della pronuncia sull'an debeaturs da quella sul quantum è consentita ai sensi dell'articolo 278 c.p.c. ogniqualvolta via sia nel corso del giudizio e in sede di conclusioni, esplicita istanza della parte interessata, senza che a ciò possa essere di ostacolo la circostanza che la domanda introduttiva del giudizio prevedesse puramente e semplicemente la richiesta di risarcimento dei danni (Cass. civ. sez. III, n. 17832/2002). E' dunque infondata l'eccezione di *mutatio libelli*.
47. Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 278 c.p.c., 2043 e 2050 c.c., dell'articolo 18, legge 8 luglio 1986, n. 349, degli articoli 300 e 301, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 5-bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166) articolo 25, legge 6 agosto 2013, n. 97 – applicazione di norma abrogata – erronea valutazione delle risultanze istruttorie – travisamento dei fatti – omessa e/o carente motivazione in punto di fatto.
48. In primo luogo, l'ente comunale appellante contesta al giudice di primo grado di non aver correttamente applicato l'articolo 278 c.p.c. così come interpretato dalla giurisprudenza. La sentenza impugnata avrebbe, secondo la tesi dell'appellante, rigettato la domanda di condanna generica per la mancata prova del danno laddove l'accoglimento della domanda ex articolo 278 c.p.c. si fonda solo sull'accertamento dell'esistenza dell'illecito dovendo il giudizio successivo limitarsi a quantificare il danno. Il giudice di primo grado, secondo tale censura, giungeva a questa erronea conclusione in ragione della ritenuta applicabilità dei criteri e dei parametri introdotti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico Ambientale) con un visibile errore di diritto di cui appresso si discorre.
49. Difatti, in secondo luogo, ma sempre nell'ambito dello stesso articolato motivo, l'appellante afferma che il giudice di primo grado si sarebbe erroneamente risolto ad applicare una norma abrogata, inapplicabile *ratione temporis* al caso concreto. In particolare, il Tribunale avrebbe applicato una norma abrogata, allorché ha menzionato le modifiche apportate all'articolo 303, lett. f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'articolo 5-bis, decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, mediante "l'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315 del presente decreto". (così si legge a pagina 12 della sentenza).



sorretta dall'elemento soggettivo intenzionale e cioè dal dolo o dalla colpa. Mentre, nella vigenza della legge speciale, la predetta condotta deve anche essere qualificata dalla "violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge". Quindi, sia prima sia dopo l'entrata in vigore della l. n. 349 del 1986, rileva la condotta colposa o dolosa di danneggiamento dell'ambiente, nei termini anzidetti, che persiste nel tempo sino a quando il danneggiante mantenga (in base a libera determinazione, sempre reversibile) le condizioni di lesione ambientale (nella specie, di inquinamento) che sono dipese dal suo stesso comportamento. Di talché, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della situazione illegittima anzidetta ovvero dalla perdita di disponibilità del bene "ambiente" danneggiato, non potendosi più determinare liberamente rispetto ad esso".

Nella citata pronuncia la Corte di Cassazione identifica il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale di risarcimento del danno ambientale nella cessazione della condotta illecita permanente, ovvero nella perdita incolpevole di disponibilità, in capo al danneggiante, del bene oggetto di condotta di inquinamento. Dunque il termine prescrizione dell'azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui le condizioni di danneggiamento siano state volontariamente eliminate dal danneggiante, ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo, momento coincidente nel nostro caso con il sequestro dell'impianto della Biolite. Tale interpretazione ragionevole dell'istituto della prescrizione e, segnatamente, dell'art. 2935 c.c., si iscrive nel filone più generale dei c.dd. danno lungolatenti (il cui paradigma appare applicabile anche nel caso degli illeciti permanenti). A tale riguardo la stessa Cassazione — con pronuncia del 14 marzo 2016 n. 5081 -, ha recentemente ribadito che, mentre nel caso di illecito istantaneo la prescrizione del risarcimento del danno comincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, viceversa, "nel caso di illecito permanente la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica".

L'eccezione di prescrizione sollevata dai sopraindicati appellati, non dovrà pertanto ritenersi fondata.

45. Eccezione di mutamento della domanda.

43. Eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria.

44. Sempre in via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dal Comune di Scurcola Marsicana, sollevata da alcuni convenuti, oggi appellati.

E' pacifico che l'illecito di cui qui si tratta sia il frutto di condotte tenute in un periodo prolungato che inizia nel 1993, con l'inizio dell'attività della Biolite e termina con il sequestro dell'insediamento, il 1° aprile 1996. La notifica dell'atto di citazione avveniva il 31 gennaio 2001, per cui il termine di prescrizione quinquennale non era a quella data scaduto.

La giurisprudenza della Cassazione (Cassazione civile sez. III, 19/02/2016, n.3259) ha anche chiarito che: *"In materia di danno ambientale, la condotta antiggiuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché il termine prescrizione dell'azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante, ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo"*.

Ed infatti, osserva la Corte, *"l'ambiente in senso giuridico, quale bene unitario ma anche immateriale, è espressione di un autonomo valore collettivo, specifico oggetto, come tale, di tutela da parte dell'ordinamento, che non si è realizzata soltanto a partire dalla l. n. 349 del 1986, il cui art. 18, sebbene quale norma non retroattiva, ha avuto soltanto una funzione ricognitiva di un assetto che già trovava radice nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost.) e, ai fini di una tutela piena ed organica, nell'art. 2043 c.c. (cfr., tra le altre, Cass., 3 febbraio 1998 n. 1087; ma, analogamente, per l'affermazione che l'art. 18 cit. non ha introdotto nel nostro ordinamento una nozione di danno ambientale, Cass., 10 ottobre 2008 n. 25010 e Cass., 7 marzo 2013 n. 5705), là dove il citato art. 18 è intervenuto a definire e tipizzare l'illecito ambientale, richiedendo, quale elemento costitutivo, una condotta dolosa o colposa che sia violatrice "di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte"*.

Pertanto, ai fini dell'integrazione della responsabilità civile per danno ambientale in relazione a fatti anteriori alla l. n. 349 del 1986 — e, dunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c. — il danno ingiusto (ossia l'evento lesivo della modificazione, alterazione o distruzione dell'ambiente naturale considerate da un mero punto di vista obiettivo, nella sua materialità) deve essere determinato da una condotta, attiva od omissiva,



b - in linea subordinata. Condizionatamente al rigetto delle eccezioni che precedono, ritenere e dichiarare che a termini della polizza della responsabilità civile ramo 014-120 nr. 33748109 intercorsa con la assicurata e, specificamente, del disposto dell'art. 14 punto d), il massimale per ui l'Allianz S.p.A., già RAS, figura contrattualmente obbligata a tener indenne l'assicurata di quanto la stessa fosse tenuta a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, sempre che il danno consegua ad inquinamento accidentale, ascende all'importo di lire 500 milioni, pari ad euro 258.228,45 per capitale, interessi e spese;

3) con vittoria delle spese e del compenso del grado, da maggiorare degli accessori di legge da porre a carico dell'appellante Comune di Scurcola Marsicana."

38. All'udienza del 25 febbraio 2015, la Corte d'Appello, con provvedimento in pari data e depositato il 3 marzo 2015, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Il provvedimento veniva così motivato: "ritenuto - nei limiti della sommaria delibazione consentita in questa sede - che i motivi di appello appaiano connotati da requisiti di serietà, tali da legittimare il richiesto provvedimento, mentre dal pagamento delle ingenti somme dovute agli appellati il Comune potrebbe ricavare un danno in potenza non emendabile, tutte le volte in cui quelli risultassero incapienti."

39. L'appello è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione.

II. Analisi dei motivi di appello e motivazione della decisione.

40. Eccezione preliminare circa il difetto di contraddittorio.

41. Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione sollevata dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone secondo cui il presente grado di giudizio è affetto da un difetto di contraddittorio per la mancata notifica dell'atto di appello a due soggetti chiamati in causa dal medesimo Consorzio, ossia la Regione Lazio e la società Termomeccanica Italiana S.p.A. che avrebbero dovuto manlevare il consorzio in caso di condanna e che non si sono costituiti in giudizio.

42. L'eccezione non può essere accolta. Come da insegnamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 24/10/2013, n.24132): "Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, sperando nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorché il chiamato (rimasto contumace) non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato". (nel medesimo senso anche Cass. civ., sez. II, 10 novembre 1997 n. 11060).

c) Con vittoria di spese, compensi, spese generali, cpa e iva, come per legge, del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale articolata nella memoria ex articolo 184 c.p.c., depositata in primo grado il 9 settembre 2002."

35. Si costituisce il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti-Cittaducale che conclude:

"(...) in via preliminare per l'inammissibilità del gravame; in via principale piaccia rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato; in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame, piaccia accogliere le conclusioni così come precisate in primo grado nella memoria ex articolo 183 c.p.c. del 22 aprile 2002 con vittoria di spese e funzioni del doppio grado di giudizio."

36. Si costituisce il Comune di Martinsicuro che così precisa le sue conclusioni:

"nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Comune di Scurcola Marsicana e per l'effetto confermare la sentenza n. 648/2014 del Tribunale di Avezzano anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di giudizio. Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del secondo grado di giudizio".

37. Per Allianz, già Ras le seguenti conclusioni:

"1) rigettare il gravame proposto dal Comune di Scurcola Marsicana avverso la sentenza n. 648/2014 pubblicata dal Tribunale di Avezzano il 10 luglio 2014 siccome inammissibile ex articolo 342 c.p.c., anche per aver investito solo alcune delle rationes decidendi su cui la pronuncia impugnata è basata, che, pertanto, resta salva in forza delle questioni non censurate, ormai coperte dal giudicato, e, comunque, perché manifestamente infondato in fatto e in diritto, a mente dell'art. 348-bis, c.p.c.;

2) condizionatamente al denegato accoglimento dell'appello principale, dare ingresso a tutte le domande, questioni, eccezioni, e causae petendi subordinate non esaminate e non accolte in primo grado perché assorbite dalla vittoria comunque conseguita, riproposte dall'appellata Allianz ai fini dell'art. 346 c.p.c. e per l'effetto:

a - rigettare la domanda di manleva proposta in via gradata dalla assicurata Schneider nei confronti della garante Allianz S.p.A., già Ras, per essere la garanzia assicurativa espressamente esclusa relativamente ai danni conseguenti ad inquinamenti dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché per non estendersi la medesima garanzia agli eventi dannosi descritti dal Comune di Scurcola Marsicana per difetto del requisito dell'accidentalità;



5) "Vero che in sede di verifica i suddetti NAS e Vigili Forestali acquisirono in copia i documenti relativi a detta attività riscontrando la totale regolarità della posizione della AGRO ALIMENTARE ADRIATICA S.r.l."

Si indicano a testi i Sig.ri: Emidio di Pancrazio, residente in Giulianova Lido (TE), Via Lepanto, n. 59 e Feliciano Di Giancalo, residente in Mosciano S. Angelo (TE), Località Selva Piana – Via Mattarella -."

33. ARAP si costituisce e conclude:

"affinché l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, deduzione e richiesta, voglia:

- 1) in via principale rigettare l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa Co.N.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.A. tenuto a garantire il Consorzio Sviluppo Industriale di Vasto, e per esso l'Azienda esponente, dalle domande tutte proposte dal Comune di Scurcola Marsicana;
- 3) condannare in ogni caso l'attore al pagamento delle spese e competenze tutte di Lite".

34. Si costituisce il Comune di Pescara e chiede:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello dell'Aquila:

- a) Nel merito accertato e dichiarato che il Comune di Pescara ha agito legittimamente e correttamente in ordine ai fatti di causa e che non è tenuto ad alcun risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed ambientali in favore dell'appellante, rigettare l'appello proposto dal Comune di Scurcola Marsicana avverso la sentenza n. 648/2014 del Tribunale di Avezzano, e per l'effetto confermare l'appellata sentenza.
- b) Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità o la corresponsabilità (in nessun caso, con condanna in solido) del Comune di Pescara, nell'aver causato i danni lamentati dall'appellante, sempre che quest'ultima risulti titolare del diritto al risarcimento, rigettare la domanda dell'appellante per l'intervenuta estinzione del diritto al risarcimento dei danni per l'eccezione di prescrizione dello stesso in relazione a tutti i conferimenti dei rifiuti alla Biolite s.r.l. che risultino eseguiti dal Comune di Pescara prima della data dell'inizio del termine prescrizione quinquennale ex articolo 2947 c.c. e cioè prima del 3 (o dell'8) febbraio 1996 risultando la citazione notificata al Comune di Pescara il 3 (o l'8) febbraio 2001.



- respingere l'appello ed ogni domanda dell'appellante per carenza di legittimazione e comunque siccome inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte in comparsa in appello e nei precedenti scritti difensivi;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare l'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla società qui concludente, e per essa in capo a GES.CO;
- in via ulteriormente subordinata ed anche in via di appello incidentale per quanto occorrer possa, nella denegata ipotesi di riconosciuta responsabilità dei convenuti o di alcuni di essi, accertare e dichiarare il grado di colpa di ciascuno e ripartire tra tutti, secondo le eventuali singole responsabilità, la pretesa risarcitoria;
- in via parimenti subordinata, ed anche in via di appello incidentale per quanto occorrer possa, dichiarare la concorrente responsabilità del Comune appellante nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, pertanto, ridurre l'ammontare del risarcimento e/o il quantum di responsabilità tenendo conto della colpa dell'amministrazione comunale.

Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge".

"IN VIA ISTRUTTORIA.

In via istruttoria si ripropongono le medesime istanze già formulate e, quindi, si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:

- 1) "Vero che in data 08/03/1995 fu stipulato tra la AGRO ALIMENTARE ADRIATICA S.r.l. e la BIOLITE S.r.l. il contratto per lo smaltimento dei fanghi biologici della ditta AGRO ALIMENTARE provenienti dall'impianto di depurazione delle acque reflue dello stabilimento macellazione e trasformazione prodotti avicoli ai patti ed alle condizioni di cui al contratto allegato nel fascicolo di parte sub 3)";
- 2) "Vero che in data 01/04/1996 la BIOLITE S.r.l. comunicò la sospensione dal servizio a seguito di visita ispettiva effettuata da parte degli enti competenti (doc. sub 4) del fascicolo di parte";
- 3) "Vero che con nota in data 16/05/1996 (doc. sub 5) la AGRO ALIMENTARE ADRIATICA S.r.l. comunicava alla BIOLITE S.r.l. la risoluzione del contratto";
- 4) "Vero che in data 23/04/1998 i NAS ed i Vigili Forestali operarono un accesso presso la sede della AGRO ALIMENTARE ADRIATICA S.r.l. per la verifica dei documenti relativi all'attività di smaltimento dei fanghi da parte della BIOLITE S.r.l.";



- Ma in via ancora più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare l'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla Tortora Vittorio srl ed in ogni caso rigettare la domanda di condanna nei confronti della Tortora Vittorio srl per intervenuta estinzione del diritto al risarcimento dei danni per l'eccepita prescrizione dello stesso essendo spirato il termine prescrizione quinquennale ex art. 2947 cc

- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta On.Le Corte d'Appello ritenesse dover accogliere i motivi di appello e quindi anche la domanda risarcitoria nei confronti della Tortora Vittorio srl, voglia accertare e dichiarare il grado di colpa di ciascuno dei convenuti e ripartire la pretesa risarcitoria tra tutti non in via solidale ma secondo le singole responsabilità e pro quota in base al singolo apporto causale; all'uopo voglia disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di verificare anche a mezzo CTU l'effettivo grado di responsabilità della Tortora Vittorio srl rispetto alla natura e al numero dei conferimenti effettuati".

31. Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone:

"Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti:

- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'avverso atto di appello per mancata notifica dell'appello nei confronti dei terzi chiamati Regione Lazio e Termomeccanica Italiana S.p.a. Litisconcorti necessari trattandosi di causa inscindibile.

-in via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito l'appello così come interposto dal Comune di Scurcola Marsicana, avverso la Sentenza n.648/2014 del Tribunale di Avezzano, Giudice Dott. Francesco Lupia, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta;

- in via incidentale condizionata, rigettare l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto, per le distinte ragioni esposte nell'appello incidentale condizionato e, in subordine, accertare e dichiarare la Regione Lazio in persona del Presidente l.r.p.t. e la Termomeccanica Italiana S.p.a. tenute a manlevare e tenere indenne l'esponente Consorzio ASI di Frosinone da quanto questo debba eventualmente risarcire all'appellante a seguito di eventuale riforma della Sentenza;

- in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio."

32. Si costituisce Gesco, ex Agro alimentare Adriatica s.r.l. concludendo come segue:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:



corrispondere al Comune di Scurcola Marsicana, in relazione ai fatti tutti dedotti, ed al risarcimento del danno arrecatole; con vittoria di spese."

29. La società Schneider si costituisce e conclude come segue:

"Contrariis reiectis, voglia l'ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila:

In principalità: rigettare la domanda proposta dall'appellante Comune, per mancato assolvimento dell'onere probatorio e/o difetto dei presupposti della responsabilità civile sia extracontrattuale ordinaria ex art. 2043 c.c. che ex art. 18 L. 349/86, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza;

In subordine, in via d'appello incidentale: limitato il denegato accoglimento della domanda dell'appellante alla sola parte di danno direttamente ascrivibile all'appellata concludente, dichiarare tenuta in forza della polizza per r.c.t./r.c.o. stipulata inter partes e versata in atti, e come tale condannare l'appellata Riunione Adriatica di Sicurtà (R.A.S.) Assicurazioni S.p.a., corrente in Milano, c.so Italia n° 23, a tenere la concludente indenne, con eventuale rifusione integrale di quanto da essa sborsato, rispetto a quanto stabilito a titolo di condanna da parte della Corte d'Appello de L'Aquila a favore dell'appellante Comune di Scurcola Marsicana, in accoglimento totale o parziale del proposto gravame;

In ogni caso, col favore di onorari, diritti e spese di causa come per legge, per entrambi i gradi del giudizio".

30. La società Tortora:

"Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto:

- 1. rigettare l'appello proposto dal COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;*
- 2. confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata sentenza n. 648/2014 del Tribunale di Avezzano resa nel giudizio R.G. n. 140/01;*
- 3. in ogni caso, condannare la parte appellante alla rifusione delle spese, competenze difensive e onorari di entrambi i gradi di giudizio.*
- 4. in subordine, Voglia il giudicante ritenere e dichiarare la completa estraneità della Tortora Vittorio srl rispetto ai fatti per cui è causa e dunque ritenere e dichiararne altresì la sua estromissione dal presente giudizio.*
- 5. In via del tutto gradata e subordinata, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Comune di Scurcola Marsicana a norma della normativa di settore, a chiedere il risarcimento del danno anche nei confronti della Tortora Vittorio srl.*



In sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 marzo 2019, gli appellati Abbott S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Abbie S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Chemi S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., e CON.I.V. - Servizi ed Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, aderiscono alla richiesta di parte appellante di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio di secondo grado.

27. La società Biolite e Livio Berardocco si costituiscono e concludono come segue:

"Tutto quanto sopra premesso ed argomentato, unitamente a tutte le altre deduzioni, eccezioni ed argomentazioni già svolte in primo grado, la BIOLITE S.r.l., in Firmato Da: persona del legale rappr.te p.t., e BERARDOCCO Livio, in proprio, rappr.ti, difesi e dom.ti ut supra, tornano a confidare nell'accoglimento delle seguenti richieste e conclusioni:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'appello del Comune di Scurcola Marsicana, in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto, con la conferma della sentenza impugnata, affatto immune dai vizi elevati contro di essa; con ogni consequenziale statuizione condannatoria ex art.91 in ordine alle spese processuali e competenze del grado.

In via istruttoria, si oppongono alla richiesta di rinnovazione della c.t.u., avanzata dal Comune appellato, poiché inammissibile, per carattere meramente esplorativo. In via subordinata istruttoria, si riportano alle richieste di prova già avanzate in prime cure e disattese dal G.I.."

28. La società Pascucci si costituisce e conclude come segue:

"Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, previo rigetto dell'avversaria istanza di sospensione della esecutività della appellata sentenza, dichiarare inammissibile e/o infondato l'avversario ricorso in appello e respingere tutte le richieste ex adverso formulate, ove necessario previa declaratoria che le pretese ex adverso azionate si sono estinte per prescrizione.

Nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della appellata sentenza, giudicasse fondata la domanda azionata, ritenendo sussistente la responsabilità della deducente in concorso con la Biolite s.r.l. in ordine ai fatti di cui in premessa - da limitarsi, ovviamente, ai rifiuti in concreto conferiti dalla deducente, escludendo ogni ipotesi di solidarietà con riferimento ai conferimenti illeciti effettuati da altri convenuti - voglia la S.V. condannare la Biolite S.r.l. a rifondere alla Pascucci Opere Pubbliche s.r.l. ogni somma che questa sia eventualmente tenuta a



26. Contro questa sentenza, propone appello il Comune di Scurcola Marsicana che rassegna le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

a) - preso atto delle transazioni intervenute nelle more del processo, dichiarare cessata la materia del contendere tra l'appellante Comune di Scurcola Marsicana, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, e le appellate Abbott S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Abbie S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Chemi S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., e CON.I.V. - Servizi ed Ecologia S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., con compensazione delle spese del doppio grado;

b) - nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il carattere illecito e abusivo dell'attività svolta dai convenuti e descritta nell'atto introduttivo; per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 cpc, condannare i convenuti tutti, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e ambientali cagionati all'attore e alla collettività dallo stesso rappresentata;

- condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice, in persona del Sindaco pro-tempore, di una provvisoria nei limiti della quantità per cui si ritiene già raggiunta la prova dei danni cagionati, oltre interessi e rivalutazione come per legge sulla somma liquidata;

con vittoria di spese, competenze, onorari e compensi del doppio grado; disporre per la prosecuzione del giudizio ai fini della liquidazione dei danni reclamati dall'appellante da accertarsi anche mediante l'espletamento dei mezzi istruttori già articolati nel primo grado;

c) - nel merito in via subordinata e salvo gravame, in riforma della sentenza impugnata, disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado"

d) - Ovvero, in via istruttoria, chiede, nell'eventualità che la Corte, anche al fine di superare le parziali contraddizioni emerse tra le Consulenze tecniche d'ufficio eseguite nel primo grado del giudizio, ritenga opportuna l'acquisizione di un ulteriore parere tecnico, disporsi CTU al fine di accertare la natura, e quindi la nocività per l'ambiente e per la salute umana, dei fanghi conferiti dai convenuti nello stabilimento gestito dalla Biolite S.r.l., nonché la loro compatibilità con le autorizzazioni all'epoca possedute dalla predetta società".



16. Il Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale Della Provincia Di Rieti chiedeva il rigetto della domanda o la riduzione dell'ammontare del risarcimento per il concorso dell'attore Comune di Scurcola e, in subordine, la riduzione del danno.
17. Il Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Sulmona eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Avezzano, il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione della domanda e comunque la sua infondatezza.
18. La Cosiv chiedeva che fosse chiamata in causa la Coniv con la propria estromissione dal giudizio e il rigetto della domanda o, in ipotesi di accoglimento, la condanna della Coniv Servizi ed Ecologia s.p.a. a tenere indenne la Cosiv.
19. Il Comune di Pescara domandava che fosse rigettata la domanda.
20. Il Comune di Martinsicuro eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore e la propria carenza di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto della domanda nel merito e, in subordine, la graduazione del risarcimento dovuto in ragione del proprio contributo causale all'illecito.
21. La società Industria Cartier Carta 5R s.r.l. chiedeva il rigetto della domanda.
22. I terzi chiamati Coniv e Ras si costituivano, chiedendo il primo il rigetto della domanda e la seconda eccependo l'inoperatività della garanzia.
23. Nominato un primo CTU, questi rispondeva al quesito posto depositando una perizia e si impegnava a dare risposta scritta alle osservazioni delle parti ma non apparendo non forniva i chiarimenti richiesti tanto da indurre il giudice a nominare un nuovo CTU, l'ing. Alessandro Galli chiamato a chiarire quali rifiuti fossero stati concretamente conferiti e se essi erano compatibili con l'attività di stoccaggio e compostaggio di cui alla autorizzazione regionale in favore della Biolite. L'11 settembre 2012 il CTU depositava la propria relazione.
24. Il 10 luglio 2014 il giudice decideva sulla causa rigettando la domanda e condannando, come da successiva integrativa ordinanza di correzione di errore materiale, il Comune di Scurcola al pagamento delle spese di giudizio del primo grado quantificate in euro 50.000,00 per ciascuna parte convenuta salvo per la Abbott titolata a ricevere 42.500,00 euro insieme alla ABBVIE invece titolata a ricevere i residui 6.500,00 euro in ragione del fatto che la ABBVIE, beneficiaria della scissione della Abbott, subentrava nel rapporto oggetto di contenzioso solo da un determinato momento.
25. Anche le spese della CTU venivano poste a carico del Comune di Scurcola Marsicana.




come fanghi utilizzabili in agricoltura, facevano sì che l'impianto dovesse ritenersi una semplice discarica non autorizzata.

8. Il Comune di Scurcola Marsicana ordinava quindi alla società Biolite di procedere al risanamento ambientale ma l'ordinanza rimaneva inottemperata sicchè il Comune iniziava il presente giudizio nei confronti della Biolite, del suo legale rappresentante nonché dei soggetti che conferendo materiale non consentito avevano contribuito alla causazione del pregiudizio, al fine di conseguire il risarcimento dei danni dovuti alla compromissione dell'ambiente nel territorio comunale per un valore di 5 miliardi di lire.
9. Si costituiva la Abbott chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, nell'ipotesi di accertato illecito, la condanna in ragione del proprio contributo causale in via parziaria e con esclusione del vincolo di solidarietà.
10. L'odierna Gesco, allora Agro Alimentare Adriatica s.r.l., chiedeva il rigetto della domanda, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Comune, e in subordine, nell'ipotesi di accertato illecito, la condanna in ragione del proprio contributo causale in via parziaria e con esclusione del vincolo di solidarietà, salvo il concorso del Comune.
11. La Chemi eccepiva il difetto di legittimazione passiva e il rigetto della domanda e, in subordine, nell'ipotesi di accertato illecito, la condanna in ragione del proprio contributo causale in via parziaria e con esclusione del vincolo di solidarietà.
12. La società Pascucci eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria esperita dal Comune, il rigetto della domanda o in ipotesi di accoglimento, l'accertamento della responsabilità esclusiva della Biolite e, in caso di condanna della Pascucci, la condanna della Biolite a rimborsare o tenere indenne la Pascucci.
13. La Pettinatura Lane di Rieti, oggi Schneider, domandava il rigetto della domanda e instava per la chiamata in causa della RAS, propria compagnia di assicurazione, perché questa la tenesse indenne da qualsiasi eventuale condanna.
14. Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che l'infondatezza della domanda e chiedeva la chiamata in causa della Regione Lazio e della società Termomeccanica Italiana.
15. La società Tortora eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo al Comune e passiva in capo a se medesima, l'irrilevanza dell'incidente probatorio esperito in sede penale, la prescrizione dell'azione risarcitoria per i fatti anteriori al 9 febbraio 1995, la nullità della citazione e comunque concludeva per il rigetto della domanda.



2. Assumeva il Comune di Scurcola che la Biolite srl avesse svolto tale attività in violazione della normativa vigente e delle autorizzazioni regionali cagionando un danno di cui si chiedeva appunto il ristoro nelle componenti risarcitorie di natura patrimoniale, non patrimoniale ed ambientale.
3. Con sentenza n. 648/2014 il Tribunale di Avezzano ha rigettato la domanda del Comune di Scurcola Marsicana alla condanna generica ex articolo 278 c.p.c. dei convenuti al risarcimento del danno, argomentando che:
 - a) quanto al danno ambientale la domanda non troverebbe tutela ai sensi della Parte sesta del D. Lgs. 152/2006 che ha ridisegnato il regime dell'istituto;
 - b) per quanto al danno patrimoniale e non patrimoniale, la domanda sarebbe rimasta priva di prova adeguata.
4. Più precisamente, il Comune di Scurcola affermava che mediante delibera della Regione Abruzzo del 12 luglio 1993, n. 4011 la Biolite aveva ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione regionale allo stoccaggio provvisorio e compostaggio di fanghi non tossici e non nocivi, già accordata alla ditta SIEM di Giovanni Valente. Tale autorizzazione conteneva una serie di prescrizioni riguardanti lo stoccaggio in apposite vasche di cemento a tenuta, l'analisi periodica dei fanghi da parte della ASL, la provenienza dei fanghi unicamente da depurazione di acque di scarico provenienti da insediamenti civili, l'esecuzione del processo di compostaggio secondo precise procedure e l'osservanza della normativa e delle disposizioni di settore relative allo smaltimento.
5. La Biolite operava in località Colle Castagna, sita nel comune di Scurcola Marsicana. Nel 1996 la Procura della Repubblica presso l'ex Pretura di Avezzano sequestrava l'impianto della Biolite iniziando un processo penale nei confronti del suo amministratore sig. Livio Berardocco, il quale, all'esito del giudizio, veniva condannato per violazione della disciplina in materia di smaltimento di rifiuti.
6. Anche i soggetti diversi dalla Biolite che si erano limitati a conferire o trasportare i propri rifiuti subivano un processo penale che si estingueva a causa della prescrizione.
7. Secondo il Comune di Scurcola la Biolite si era resa colpevole di gravi violazioni della normativa ambientale e delle prescrizioni contenute nella medesima autorizzazione tra cui l'improprio trattamento dei fanghi, il mancato isolamento delle vasche e l'assenza di efficaci strumenti di drenaggio da cui derivava la penetrazione di liquami nocivi nel terreno tali da comprometterne il risanamento. Inoltre, i fanghi trattati dalla Biolite non essendo qualificabili né come compost né



AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE "ARAP", nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, ed elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata in Giulianova (Teramo) al Viale Orsini n. 195 E/1, presso lo studio del suo procuratore, Avv. Pierangelo Guidobaldi, del Foro di Teramo, che lo rappresenta e difende; **ARAP** ha assunto le funzioni del **CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, già rappresentato dall'avv. Giovanna Margiotta e presso di questa domiciliato, in seguito alla soppressione di questi due soggetti.

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

GESTIONE SERVIZI DEPURAZIONE GESED s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Venti Settembre n. 3, Roma

INDUSTRIA CARTIER CARTA 5R s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli avvocati Diego Mancini e Carlo Maccalini con domicilio eletto presso quest'ultimo.

APPELLATI CONTUMACI

Avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 648/2014 depositata il 10 luglio 2014 a definizione del procedimento n. r.g.a.c.. 140/2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Procedimento di primo e secondo grado: breve descrizione.

1. La presente vicenda ha per oggetto la domanda generica di risarcimento avanzata dal Comune di Scurcola Marsicana nel 2001 per via del danno prodotto dall'attività di stoccaggio di fanghi biologici eseguita dalla Biolite srl in una discarica posta nel territorio del Comune di Scurcola Marsicana nei confronti appunto di Biolite s.r.l., Livio Berardocco, Abbot S.p.A., Agro Alimentare Adriatica s.r.l. CHEMI S.p.A., Gestione Servizi Depurazione Gesed s.r.l., Pascucci Opere Pubbliche s.r.l., Pettinatura Lane di Rieti S.p.A., Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale Della Provincia Di Rieti, Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Sulmona, Consorzio industriale del Vastese, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone, Tortora Vittorio s.r.l., Comune di Pescara, Comune di Martinsicuro e Industria Cartier Carta 5R s.r.l.



APPELLATO

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE s.r.l., con sede in Via Claudio Villa n. 71, Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto in L'Aquila, via G. D'Annunzio n. 8, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Luzzaro e rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo.

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

TORTORA VITTORIO S.R.L., con sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla via Cupa del Serio n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cicalese ed elettivamente domiciliata in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente Prima Traversa n. 10.

APPELLATA

ABBOT s.p.a., con sede legale in Aprilia, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Giuseppina Almanza, e **ABBVIE s.r.l.**, con sede legale in Aprilia s.r. 148, Pontina, km. 52 snc, in persona del procuratore speciale avv. Massimo Riccio, entrambe rappresentate e difese dagli avv. Antonio Auricchio, Paolo Petrosillo, Gerardo Mascolo e Massimo Manieri ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in L'Aquila, via Avezzano 11/C (Palazzo Rotilio).

APPELLATE

ALLIANZ S.p.A., già **RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.**, con sede legale in Largo Ugo Irneri, 1, trieste in persona del procuratore e legale rappresentante Ombretta Marsigli, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Mizio ed elettivamente domiciliata in L'Aquila alla via Superaequum, 10, presso lo studio dell'avv. Massimo Rampini.

APPELLATA

CON.I.V. CONSORZIO INDUSTRIALE DEL VASTESE – SERVIZI ED ECOLOGIA S.P.A., con sede in Vasto (CH) alla via Ciccarone n. 98/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Fabrizio Foglietti, in L'Aquila, località Paganica, via Corrado Giacobbe n. 2.

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

CHEMI S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori n. 54, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Pajani, e dell'avv. Angelo Ficarella con domicilio eletto presso il secondo in Avezzano

APPELLATA

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, con sede in Frosinone, P.le De Mattheis n. 41, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Arese, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Panella, in Luco dei Marsi, via Umbria n. 3.

APPELLATO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI, con sede in Rieti, via dell'Elettronica s.n., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Leonardi ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, frazione Monticchio, via Portella, 1 presso lo studio dell'avv. Francesco Bafile.

APPELLATO

COMUNE DI PESCARA, in persona del sindaco pro-tempore, con sede in Pescara alla via Italia n. 1, elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio degli avvocati Ugo e Luca Frasca, in via Gabriele D'Annunzio n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Giovanni Lucci.

APPELLATO

SCHNEIDER INDUSTRIE S.R.L., incorporante **Pettinatura Lane di Rieti S.p.A.**, con sede in Verrone (BI), strada Trossi n. 2, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Savoini e Carlo Maccalini con domicilio elettivo presso lo studio di quest'ultimo in L'Aquila, via De Gasperi n. 67.

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

COMUNE DI MARTINSICURO, in persona del sindaco pro-tempore, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Civica in Martinsicuro, via Aldo Moro n. 32/A, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Orlando.



Sent 1988/19
RG 1444/14
Chon 9598
REP 1915



**REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:

Presidente dr. Silvia Rita Fabrizio

Consigliere dr. Francesco Filocamo

Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco Relatore ed Estensore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1444/2014 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 27 marzo 2019 con relative conclusioni come da verbale in pari data e promossa

DA

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA, in persona del sindaco pro-tempore, con sede in Scurcola Marsicana, via Cavalieri di Vittorio Veneto snc elettivamente domiciliato in Roma, via dei Liburni n. 2, presso lo studio dell'avv. Riccardo Biz dell'avv. Alessandro Biz che congiuntamente e congiuntamente lo rappresentano.

APPELLANTE

CONTRO

BIOLITE S.r.l., con sede in Ripa Teatina (CH) alla C.da Feudo n. 133, in persona dell'Amministratore Unico, sig. Livio BERARDOCCO, nonché **BERARDOCCO Livio**, res, te in Chieti alla Via F. Ferri n. 2 entrambi elettivamente domiciliati in Chieti al Corso Marrucino n.198 presso lo Studio degli avv.ti Ludovico GUARINI ed Alessandro DE IULIIS i quali, congiuntamente e disgiuntamente, li rappresentano e difendono.

APPELLATI

GES.CO S.r.l. (in breve "Gesco") - con sede legale in Cesena - Frazione San Vittore (FC) - Via del Rio, 400 - in cui si è fusa per incorporazione a far data dal 1 dicembre 2017 la S.r.l. **AGRO ALIMENTARE ADRIATICA** - in persona del legale rappresentante pro-tempore - Sig. Franco Piccioni - rappresentata e difesa anche disgiuntamente - dagli Avv.ti Riccardo Pinza e Fabrizio Lazzaro eleggendo domicilio in L'Aquila - Via Gabriele D'Annunzio, n. 8.

APPELLATA